

(N. 1252)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **FIORE, BITOSSÌ, FABBRI, CERMIGNANI, BOCCASSI, ZUCCA e PORCELLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1955

Modificazioni alle norme per la concessione della pensione di reversibilità dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si ispira a criteri di fondamentale giustizia, ed è pertanto un provvedimento riparatore che ha per obiettivo la eliminazione di una grave sperequazione in atto nel nostro ordinamento previdenziale.

Con l'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è stata introdotta a determinate condizioni la reversibilità della pensione nell'assicurazione invalidità e vecchiaia gestita dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale. Nell'articolo 40 dello stesso regio decreto-legge n. 636 era inoltre precisato che le disposizioni relative entravano in vigore a partire dal 1° gennaio 1945.

Per tali norme sono fin da allora rimasti esclusi dal diritto a pensione i superstiti di lavoratori pensionati, la cui pensione fosse stata liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945, e i superstiti di assicurati, che fossero deceduti prima di tale data.

In sostanza il regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, mancava totalmente di norme transitorie, che avrebbero dovuto essere ema-

nate allo scopo di regolamentare tutti i rapporti che, sorti sia pure prima della sua entrata in vigore, producevano i loro effetti per lungo tempo dopo di esso. Anzichè emanare tali norme il legislatore di allora segnò un taglio netto con il passato, escludendo numerosissimi casi secondo le norme sopra riportate. La esclusione portò allora notevole danno a numerosissime famiglie di lavoratori che restarono inesorabilmente escluse dalla pensione, anche se il loro capo famiglia deceduto aveva lungamente contribuito all'I.N.P.S. Oggi purtroppo i casi per i quali si invoca il presente disegno di legge una giusta sanatoria, sono in effetti molto pochi, perchè per il notevole numero di anni ormai trascorsi sono deceduti in molti casi i superstiti aventi diritto o sono ormai venute a mancare le condizioni stabilite dalla legge per la liquidazione delle pensioni.

Ciò nonostante, anche in considerazione del lieve onere che graverebbe sul Fondo adeguamento pensioni, si ritiene che, sia pure con ritardo, la ingiustizia prospettata possa essere opportunamente sanata.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

La pensione di reversibilità di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e all'articolo 40 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, spetta:

1) ai superstiti dei pensionati anche quando questi abbiano conseguito il diritto a pensione, prima del 1° gennaio 1945;

2) ai superstiti degli assicurati, che abbiano conseguito i requisiti di contribuzione

ed assicurazione, previsti dalle disposizioni in vigore, anche quando siano deceduti prima del 1° gennaio 1945.

Art. 2.

Tutti coloro che, in base al precedente articolo, hanno diritto alla pensione di reversibilità, devono presentare domanda all'Istituto di previdenza sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

L'onere derivante dalla applicazione della presente legge è a carico del Fondo adeguamento pensioni di cui all'articolo 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218.